



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare

Gruppo Misto



Firenze, 17 febbraio 2015

*Al Presidente del Consiglio
della Regione Toscana
On. Alberto Monaci*

Proposta di legge

Modifica alla legge 38/2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali"

Proponente

Gabriele Chiurli

PREAMBOLO

Visti gli artt. 117 e 118 della Costituzione Italiana;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale";

Considerato che con la legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 la Regione Toscana ha attribuito ai Comuni le competenze in materia di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla stessa legge regionale 38/2004;

Tenuto conto che la stessa l.r. 38/2004 abroga la precedente legge regionale 9 novembre 1994 n. 86, la quale attribuiva le stesse funzioni di vigilanza e controllo alla Giunta Regionale, con l'art. 53;

Considerato che nel corso degli ultimi 10 anni i titolari delle concessioni in ambito di coltivazione delle acque termali si sono dimostrati per buona parte inadempienti rispetto agli obblighi stabiliti per legge, con particolare riferimento all'obbligo di installazione di misuratori di falda e di portata e l'obbligo di trasmissione dei dati relativi a tali misuratori agli Enti preposti al controllo e alla vigilanza;

Tenuto conto del fatto che gli stessi Comuni si sono dimostrati poco solleciti nel rilevare i dati di cui sopra e nel trasmetterli alla Regione;

Sottolineato che la stessa Giunta Regionale ha manifestato la necessità di rivedere la normativa che regola lo sfruttamento delle acque termali in Toscana;

Il Consiglio regionale

approva la seguente legge

Articolo 1

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 38/2004

1. All'art. 30 della l.r. 38/2004, comma 1 sostituire le parole da "I comuni" fino a "del presente titolo" con le seguenti:

"Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo spettano alla Giunta regionale".

2. Al comma 2 dello stesso articolo sostituire le parole da "i comuni" fino a "provvedono" con "la Giunta regionale provvede".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge scaturisce dalla presa di coscienza del fatto che l'attuale impianto normativo relativo alla disciplina dell'attività termale non è abbastanza incisivo dal punto di vista delle attività di vigilanza e controllo e, di conseguenza dal punto di vista delle sanzioni.

Dati alla mano, elaborati e trasmessi dagli uffici della Giunta in seguito a specifica interrogazione, buona parte dei titolari delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa termale risultano inadempienti rispetto ad alcuni obblighi prescritti dalla legge.

Con particolare riferimento all'installazione degli strumenti di misura della falda, ad oggi solo 21 concessionari su 62 totali risultano in regola, mentre 20 sono certamente inadempienti e di altri 21 non è stato neanche possibile ottenere risposta dagli uffici regionali. Tra gli impianti sicuramente inadempiente vi è anche Terme di Montecatini Spa, società interamente pubblica partecipata dal Comune di Montecatini e dalla stessa Regione Toscana. Per quanto ciò non si possa imputare ai soggetti che detengono il capitale azionario, questa mancanza rappresenta un segnale di cui l'Assemblea legislativa non può non tenere conto.

Nel corso degli ultimi 10 anni, ovvero dal momento in cui è entrata in vigore la legge regionale 38/2004, il sistema ha mostrato diverse lacune, ad esempio nel mancato funzionamento di quella che avrebbe dovuto essere la cinghia di trasmissione dei dati relativi al monitoraggio tra Comuni e Regione. Ciò ha portato da un lato ad una ricostruzione frammentaria della situazione, dall'altro alla mancata applicazione di sanzioni nei confronti dei concessionari inadempienti.

Il momento di crisi che attraversano gli impianti termali in Toscana, specialmente quelli a conduzione pubblica, non deve e non può rappresentare motivo di inottemperanza nei confronti della legge. Anzi, si ritiene tanto più necessario intervenire oggi per rendere la normativa più stringente, in modo da prevenire un eccessivo e sconsiderato sfruttamento delle risorse ambientali che potrebbe ripercuotersi in un ulteriore danno al sistema termale e all'intero sistema Toscana.

La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, mira pertanto a riportare in capo alla Giunta Regionale le funzioni di vigilanza e monitoraggio che la stessa Regione aveva attribuito ai comuni con la l.r. 38/2004, assicurandosi così il pieno controllo della situazione, nonché la possibilità di impartire sanzioni nei confronti dei titolari di concessioni che non ottemperassero agli obblighi di legge.

Il consigliere

Gabriele Chiurli

